

1

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

RICORSO

Nell'interesse dell'Avv. Giuseppe Lisi, nato a Bari (BA), il 16 marzo 1950, C.F. LSIGPP50C16A662V, residente in Roma, alla via Innocenzo XI, n. 44/E, rappresentato e difeso, in virtù di procura posta in calce al presente atto dagli Avv.ti Prof.Gennaro Terracciano (C.F.: TRRGNR60E08F839R) e Mariacristina Angelucci (C.F.: NGLMCR85R51H501R), con i quali elettivamente domicilia presso lo studio legale del primo, in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione ai sensi dell'art. 136 c.p.a., anche a mezzo telefax al n. 06.56563579 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):
gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org;
mariacristinaangelucci@ordineavvocatiroma.org.

-ricorrente:

CONTRO

- il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma alla via Solferini n. 15, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
- la Commissione Esaminatrice presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del Presidente e rappresentante legale *pro tempore*, rappresentata e difesa, *ope legis*, dall'Avvocatura

Piazza San Bernardo, n. 101 – 00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579
e-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

1

Firmato digitalmente da:Gennaro Terracciano
Data:16/04/2019 13:53:45

Generale dello Stato, con la quale domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

- resistenti:

E NEI CONFRONTI

- del **Dott. Francesco Ferro**, nato il 1 gennaio 1950, Codice Fiscale FRRFNC50A01D789Y, residente in Frattamaggiore (NA), al corso Durante, n. 84;
- dell'**Avv. Giuseppe Vella**, nato il 29 gennaio 1950, Codice Fiscale VLLGPP50A29A089M, residente in Caltanissetta (CL), alla via Guido Faletra, n. 8;
- dell'**Avv. Alessandro Riccio**, nato il 4 ottobre 1948, Codice Fiscale: RCCLSN48R04F839D, residente in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 34;
- nonché nei confronti di tutti i **candidati dichiarati vincitori nell'ambito della procedura selettiva, per titoli, per la copertura di n. 461 posti di giudice tributario**, di cui 8 riservati alle sedi di Bolzano (procedura indetta con bando n. 6/2016, pubblicato in G.U., 4° Serie Speciale. Del 5 agosto 2016, n. 62), approvata con Delibera n. 243/2019/TV adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 19 febbraio 2019 (con riferimento ai quali si chiede di essere autorizzati, sin d'ora, ad effettuare notificazione per pubblici proclami).

E DANDONE NOTIFICAZIONE A

- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla via XX settembre n. 97, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma alla Piazza Colonna n. 370 rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato.

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'EFFICACIA

- della **Delibera n. 243/2019/IV** adottata dal **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria** in data **19 febbraio 2019**, con la quale il Consiglio resistente ha approvato, a rettifica della precedente, già adottata con delibera n. 1049 del 22 maggio 2018, la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso per titoli per la copertura di n. 461 posti di giudice tributario, di cui 8 riservati alle sedi di Bolzano (procedura indetta con bando n. 6/2016, pubblicato in G.U., 4° Serie Speciale del 5 agosto 2016, n. 62), nell'ambito della quale non compare più il nominativo del ricorrente, originariamente collocato tra i vincitori della procedura selettiva;
- della **delibera n. 161/2019/IV**, comunicata al ricorrente con nota prot. n. 0001989 del 6 febbraio 2019 (trasmessa a mezzo P.E.C. e conosciuta dall'Avv. Lisi in data 8 febbraio 2019) ed adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 5 febbraio 2019, con la quale il Consiglio resistente ha comunicato all'Avv. Giuseppe Lisi l'avvio del procedimento di rettifica del punteggio di 37,25, originariamente attribuitogli (e derivante dalla graduatoria approvata in data 22 maggio 2018), chiedendo al ricorrente di voler produrre, entro dieci giorni, le proprie controdeduzioni in merito alla decorrenza dell'attività di dirigente dallo stesso espletata come avvocato interno dell'INAIL;

- del verbale n. 39 del 4 febbraio 2019 della Commissione esaminatrice nominata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 28 novembre 2018, conosciuto dall'Avv. Lisi in seguito all'accesso agli atti effettuato in data 5 aprile 2019, dal quale si evincono i dubbi della Commissione *"sulla qualifica di dirigente dichiarata in relazione all'attività di avvocato dell'INAIL (che nella domanda era stata peraltro dichiarata anche come attività di avvocato professionista)"* e nell'ambito del quale è stato ritenuto che *"di conseguenza, all'interessato non può essere riconosciuto il servizio di dirigente a decorrere dal 28.5.1982 al 31.10.2016, ma quello di dipendente pubblico in qualifica inferiore a primo dirigente, corrispondente ad anni quaranta (da punti 25,00 a punti 10,00), deliberando "di inserire nella emananda graduatoria il Dott. Lisi con il punteggio già rettificato (con attribuzione di complessivi punti 12)";*
- del punto 4 del documento denominato *"Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016"*, adottato con verbale del 23 maggio 2017 dalla Commissione Esaminatrice nominata nell'ambito del concorso in questione, qualora interpretato nel senso di impedire di riconoscere l'attività prestata in qualità di avvocato interno degli enti pubblici non economici, quale appunto l'INAIL, come attività di carattere dirigenziale ai fini dell'attribuzione del punteggio;
- del documento denominato *"TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI – "Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie" TABELLA E"* pubblicato sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella parte in cui impedisce al ricorrente l'attribuzione di un

punteggio utile ai fini della collocazione tra i soggetti vincitori del concorso;

- di ogni altro atto comunque connesso, preordinato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

FATTO

I. Con delibera n. 1812/IV/2016 del 19 luglio 2016 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è stato approvato il bando di concorso n. 6/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale del 5 agosto 2016, n. 62, per l'indizione di una procedura selettiva esterna, per titoli, per la copertura dei posti vacanti di Giudice presso le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali.

Il concorso, originariamente indetto per la nomina di n. 202 giudici tributari, è stato successivamente integrato con delibera n. 1196/2018/I-IV del 26 giugno 2018 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con la quale è stato aumentato il numero dei posti messi a concorso a n. 461, in ragione delle sopravvenute ulteriori vacanze in organico.

II. L'avv. Giuseppe Lisi, odierno ricorrente, in possesso di tutti i requisiti individuati dall'art. 2 del menzionato bando di concorso (come si vedrà nel prosieguo), ha tempestivamente presentato apposita domanda di partecipazione alla procedura, premurandosi di ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 6 della *lex specialis*.

III. Espletata la fase di valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato ed attribuiti i relativi punteggi, la Commissione esaminatrice, con delibera n. 1049/2018/IV del 22 maggio 2018, ha approvato la graduatoria provvisoria del concorso (per quanto qui di interesse, il riferimento è limitato alla sola graduatoria "Elenco-A"), nell'ambito

della quale, l'odierno ricorrente si è collocato tra i soggetti vincitori, alla posizione 117°, con l'attribuzione di punti 37,25.

La posizione del ricorrente non è mutata in conseguenza dell'aumento dei posti messi a concorso, disposto, come su anticipato, con delibera n. 1196/2018/I- IV del 26 giugno 2018.

IV. Del tutto inaspettatamente, a distanza di quasi un anno dall'approvazione della graduatoria finale, l'Avv. Lisi si è visto recapitare la nota prot. n. 1989 del 6 febbraio 2019 (inviata a mezzo P.E.C. e conosciuta dal ricorrente il successivo 8 febbraio 2019), di trasmissione della delibera n. 161/2019/IV del 5 febbraio 2019, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria *"vista la delibera in data 22.5.2018 con la quale è stata pubblicata la graduatoria di cui al citato bando 6/2016, nella quale il dott. Giuseppe Lisi, nato il 16.3.1950 a Bari, si è collocato, con punti 37,25, in posizione utile; Considerato che l'interessato ha, fra l'altro, dichiarato di avere svolto attività di dipendente pubblico in qualifica inferiore a dirigente dal 20.4.1977 ed in qualità di dirigente a decorrere dal 28.5.1982 al 31.10.2016; Rilevato [...] che dall'esame della documentazione sono sorti dubbi sulla qualifica di dirigente dichiarata in relazione all'attività di avvocato dell'INAIL (che nella domanda era stata peraltro dichiarata anche come attività di avvocato professionista). Pertanto è stata inoltrata la richiesta di idonea certificazione all'INAIL, che, con nota pervenuta via PEC il 21.1.2019, ha attestato che il medesimo:*

- *"... è stato assunto in prova presso questo istituto nella prima qualifica del ruolo professionale – ramo legale, con decorrenza*

giuridica 1 marzo 1982 e decorrenza economica 28 maggio 1982.

- *Con decorrenza 1 luglio 1985 è stato inquadrato ai sensi del 1° comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 285/1988 nella X qualifica funzionale – profilo di consulente professionale -ramo legale.*
- *Con decorrenza 1 luglio 1990 a seguito di concorso per titoli – indetto dal Comitato Esecutivo n. 624 del 6 dicembre 1990 conferito il 1° livello differenziato di professionalità della X qualifica funzionale – ramo legale.*
- *Con decorrenza dall'11 ottobre 1996 inquadrato - ai sensi del CCNL parte normativa quadriennio 1994/1997, parte economica biennio 1994/1995, relativo all'area delle Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione nell'ambito degli enti pubblici non economici (Dirigenti – Professionisti – Medici), sottoscritto l'11 ottobre 1996 – Professionista primo livello differenziato – ramo legale.*
- *Con decorrenza dal 1 gennaio 1999 inquadrato professionista 2° livello differenziato – ramo legale.*
- *A decorrere dal 1 novembre 2016 per raggiunti limiti di età è cessato dal servizio”.*

[...] Considerato che, sulla base dei criteri vigenti, più volte ribaditi al riguardo (cfr “Analisi dei criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti nelle commissioni tributarie”) “l’attività svolta dagli avvocati dell’INPS, dell’INAIL o delle Avvocature Municipali viene considerata “attività alle dipendenze della P.A.” ed inoltre “omissis...in particolare, per quanto riguarda gli avvocati di enti pubblici, iscritti all’albo speciale, si conferma quanto deliberato

nel 2000 sui criteri di valutazione degli avvocati di enti pubblici, che pertanto debbono essere valutati come lavoratori dipendenti, nelle qualifiche rispettivamente rivestite" e quindi possono essere valutati come dirigenti solo nel momento in cui vengono loro conferite, con provvedimento giuridico e formale, le funzioni e l'incarico dirigenziale, a nulla rilevando l'equiparazione economica disgiunta dall'effettivo conferimento dell'incarico e del suo svolgimento.

Ritenuto che, di conseguenza, all'interessato non può essere riconosciuto il servizio di dirigente a decorrere dal 28.5.1982 al 31.10.2016, ma quello di dipendente pubblico in qualifica inferiore a primo dirigente, corrispondente ad anni quaranta, valutabili in punti 10,00 il che riduce il corrispondente punteggio già attribuito di punti 25,25;

considerato, pertanto, che, il punteggio totale spettante attribuito al Dott. Giuseppe LISI, di punti 37,25 nella graduatoria approvata il 22.5.2018, deve essere ridotto, a seguito delle predette verifiche a punti 12,00;

considerato che tale riduzione di punteggio determina una sensibile variazione nell'ordine della graduatoria e che l'interessato non risulta più collocato tra i vincitori", ha chiesto "di acquisire dal dott. Giuseppe Lisi [...] entro dieci giorni dalla notifica della presente delibera, le proprie controdeduzioni in merito alla decorrenza dell'attività di dirigente dichiarata a decorrere dal 25.5.1982".

In ottemperanza a quanto richiesto dal Consiglio odierno resistente con la menzionata delibera del 5 febbraio 2019, di avvio del procedimento di rettifica del punteggio attribuito al ricorrente, l'Avv. Lisi ha presentato, entro i termini indicati dalla delibera medesima, apposite

controdeduzioni (trasmesse a mezzo P.E.C. in data 17 febbraio 2019), con le quali ha rappresentato la non correttezza di quanto rilevato dalla su menzionata delibera del 5 febbraio 2019.

Più precisamente, il ricorrente ha evidenziato l'erroneità di quanto affermato da detta deliberazione, la quale, senza tener conto delle precisazioni fornite dall'INAIL con riguardo all'inquadramento dell'Avvocato Lisi ed al contratto collettivo allo stesso applicabile (CCNL area Dirigenza e specifiche tipologie professionali), ha, da un lato, ritenuto le mansioni dallo stesso espletate non equiparabili alla posizione dirigenziale e, dall'altro lato, non ha riconosciuto al ricorrente l'attività lavorativa dallo stesso espletata per oltre 34 anni neppure come avvocato.

Dunque, l'attività di avvocato interno dell'INAIL prestata dal ricorrente a far data dal 28 maggio 1982 sino al dì del pensionamento (avvenuto il 31 ottobre 2016) si sarebbe dovuta qualificare, secondo la prospettazione di controparte, come mera attività alle dipendenze della P.A., di natura non dirigenziale.

Preme sin d'ora evidenziare come il ricorrente abbia puntualmente e precisamente motivato le ragioni poste a fondamento delle proprie controdeduzioni (come meglio si dirà nel prosieguo).

Ciononostante, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha adottato la delibera n. 243/2019/IV del 19 febbraio 2019, con la quale, senza effettuare alcuna menzione né alcun rimando alla delibera del 5 febbraio 2019 di avvio del procedimento di rettifica del punteggio attribuito all'Avv. Lisi ed alle motivazioni ivi contenute, ha adottato una nuova graduatoria dei soggetti vincitori (oggetto della presente

impugnazione), all'interno della quale non compare il nominativo del ricorrente tra i soggetti vincitori.

Da ciò si desume, dunque, che il Consiglio resistente abbia inteso attuare quanto anticipato con la delibera di avvio del procedimento di rettifica del punteggio del 5 febbraio 2019, ritenendo, dunque, non dirimenti le osservazioni fornite dall'Avv. Lisi, con conseguenziale attribuzione al ricorrente del punteggio di soli 12,00 punti, a fronte dei 37,25 punti originariamente attribuiti.

V. L'impossibilità di individuare dal provvedimento di esclusione del 19 febbraio 2019 le ragioni che hanno indotto il Consiglio e la Commissione esaminatrice a non tenere in considerazione le osservazioni prodotte dall'Avv. Giuseppe Lisi, hanno indotto quest'ultimo a presentare, in data 28 marzo 2019, istanza di accesso agli atti della procedura, autorizzato il successivo 5 aprile 2019.

In seguito all'ostensione documentale, il ricorrente ha avuto modo di constatare, oltre all'illegittimità della rettifica del punteggio operata dalla parte resistente nei suoi confronti, anche un'evidente disparità di trattamento con riguardo ad analoghe domande presentate dagli odierni controinteressati, valutate dalla Commissione esaminatrice, in sede di attribuzione dei relativi punteggi, secondo diversi e più favorevoli parametri rispetto a quelli utilizzati per la valutazione dei propri titoli.

VI. Tutte tali circostanze rendono evidente l'illegittimità degli atti in epigrafe, oggetto della presente impugnazione, dei quali si chiede l'annullamento per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

L. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana – Violazione e falsa

applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione del punto 4 del documento recante *"analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016"* (estratte dal verbale del 23.05.2017 della Commissione Esaminatrice Bando 6/2016) – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del Bando di concorso – Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 4 e tabella E del D.Lgs. n. 545/1992 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, sviamiento, illogicità ed ingiustizia manifeste, carenza di istruttoria.

I.a) Preliminarmente appare necessario effettuare una breve premessa con riferimento ai titoli posseduti dall'Avv. Giuseppe Lisi, il quale, come si evince anche dalla domanda di partecipazione al concorso, ha conseguito l'abilitazione allo svolgimento della professione forense innanzi alla Corte di Appello di Napoli in data 17 maggio 1978.

Iscritto all'albo degli avvocati di Ancona in data 22 maggio 1982 e, successivamente, a far data dal mese di febbraio 1987, all'albo degli avvocati di Roma con numero di tessera A17711, il ricorrente ha contemporaneamente prestato la propria attività professionale, dapprima (a far data dal 20 aprile 1977 e sino al 27 maggio 1982), alle dipendenze della P.A. (Ministero del Tesoro) e, successivamente, come avvocato interno dell'INAIL, ove ha svolto la propria attività professionale per oltre 34 anni: vale a dire dal 28 maggio 1982 e sino alla cessazione del servizio per raggiunti limiti di età, avvenuta in data 31 ottobre 2016.

Pertanto, per tutto il periodo ricompreso tra il 28 maggio 1982 ed il 31 ottobre 2016, il ricorrente, in qualità di avvocato alle dipendenze

dell'INAIL, Ente Pubblico non economico, è stato iscritto nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati, prima, di Ancona e, successivamente, di Roma.

Alla luce di tali qualifiche conseguite dall'Avv. Lisi, dunque, la Commissione esaminatrice, nella seduta del 22 maggio 2018, aveva correttamente operato l'attribuzione del punteggio di 37,25 punti, con conseguenziale collocazione del ricorrente alla posizione n. 117 della graduatoria approvata con delibera n. 1049/2018/IV del 22 maggio 2018.

Del tutto inspiegabilmente, a distanza di quasi un anno dall'approvazione della graduatoria provvisoria dei vincitori, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (nel prosieguo, per mera comodità espositiva anche solo "il Consiglio"), in data 5 febbraio 2019, ha deliberato l'avvio un procedimento di rettifica del punteggio attribuito ai titoli posseduti dall'Avv. Lisi, in esito al quale è stata adottata la delibera del 19 febbraio 2019, oggetto della presente impugnazione. Tale provvedimento, evidentemente inficiato da numerosi vizi, appare dunque illegittimo, come meglio si dirà nel prosieguo.

I.b) Ed invero, innanzitutto preme porre in luce l'assoluta carenza di motivazione che connota il provvedimento in esame, il quale, non espone le ragioni poste a fondamento della scelta operata dal Consiglio di rettificare *in pejus* il punteggio relativo ai titoli dichiarati dall'avv. Lisi, non tenendo peraltro nel benché minimo conto le puntuali osservazioni formulate dal ricorrente in data 17 febbraio 2019; né la delibera del 19 febbraio 2019 medesima si premura di effettuare un espresso rimando alla precedente deliberazione adottata in data 5

febbraio 2019, con la quale la Commissione aveva espresso perplessità circa la qualifica dirigenziale rivestita dall'Avv. Lisi.

Pertanto, preliminarmente, pare doveroso evidenziare come il Consiglio, in palese violazione di tutti i principi posti alla base dell'azione amministrativa, abbia adottato il provvedimento di rettifica del punteggio del ricorrente, con consequenziale esclusione dello stesso dalla graduatoria definitiva del concorso *de quo*, senza premurarsi di dotare il provvedimento definitivo del necessario e dovuto supporto motivazionale.

Ciò sarebbe di per sé già sufficiente ad evidenziare la grave illegittimità della delibera del 19 febbraio 2019, oggetto della presente impugnazione.

I.c) Pur volendo supporre che le ragioni poste a fondamento della delibera di approvazione della graduatoria definitiva siano da rinvenirsi nella precedente deliberazione del 5 febbraio 2019, pare necessario evidenziare la manifesta erroneità delle osservazioni ivi formulate dalla Commissione esaminatrice. Quest'ultima, difatti, ponendo in essere un'istruttoria evidentemente carente, ha interpretato erroneamente i chiarimenti forniti dall'INAIL con riferimento alla posizione dell'Avv. Giuseppe Lisi, applicando in modo erroneo la normativa di riferimento di cui all'art. 6 del bando di concorso, alla tabella E allegata al D.Lgs. n. 545/1992, del documento recante "*analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/ 2016*" (estratta dal verbale della Commissione esaminatrice bando 6/2016) ed anche della tabella E recante "*analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/ 2016*", nella versione pubblicata sul sito internet

dedicato dall'Amministrazione alla procedura (che, come si dirà nel prosieguo, riporta voci e punteggi differenti rispetto a quella allegata al D.Lgs. n. 545/1992, richiamata dall'art. 6 del bando di concorso).

Ebbene, con nota trasmessa al Consiglio resistente in data 21 gennaio 2019 (conosciuta dall'Avv. Lisi in sede di accesso agli atti del 5 aprile 2019), l'INAIL ha chiarito, innanzitutto, come al ricorrente si applicasse per l'attività prestata come avvocato interno la contrattazione collettiva riferita alla dirigenza; più precisamente, con la menzionata nota si è chiarito che: *"come definito dal CCNQ – accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006 – 2009, sottoscritto il 1 febbraio 2008, il CCNL area VI è relativo ai dirigenti dei comparti Agenzie Fiscali e Enti pubblici non economici, ivi compresi i professionisti del comparto Enti pubblici non economici, collocati in apposita separata sezione ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.*

L'articolo 40, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 dispone che i professionisti degli enti pubblici non economici, già appartenenti alla X qualifica funzionale costituiscono, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e di funzioni".

In secondo luogo, con tale missiva, l'INAIL si è premurato di definire, dettagliatamente, l'inquadramento dell'avvocato Lisi, così come riportato anche nella parte in fatto.

Nonostante i chiarimenti forniti dall'Istituto presso cui il ricorrente ha prestato, per più di 34 anni, la propria attività di avvocato interno, il Consiglio ha erroneamente ritenuto la posizione dell'Avv. Lisi come non equiparabile al ruolo dirigenziale, omettendo di considerare che

tale equiparazione emerge sia dalla contrattazione collettiva applicabile ai professionisti iscritti negli albi speciali in considerazione del rapporto di dipendenza intercorrente con un ente pubblico, sia dalle mansioni agli stessi affidate.

Ed invero, tale dato emerge dagli stessi chiarimenti forniti dalla nota resa dall'INAIL, in data 21 gennaio 2019, ove è stata evidenziata la peculiarità della figura del professionista dipendente di un ente pubblico. Tale figura, seppur autonoma e differenziata rispetto agli ordinari inquadramenti relativi ai pubblici dipendenti, può essere equiparata, difatti, alle qualifiche dirigenziali.

In particolare, per quanto qui di interesse, preme evidenziare come la professione forense, sia da ritenersi *ex se* come una categoria unitaria, sia quando sia svolta da Avvocati dipendenti di un ente pubblico, come nel caso di specie, sia qualora sia espletata da liberi professionisti. Con la diretta conseguenza che a tale categoria si applica anche il disposto di cui agli artt. 21 e 23 della Legge n. 247/2012, ai quali la contrattazione collettiva deve necessariamente uniformarsi.

Dunque, agli avvocati interni degli Enti pubblici *“deve essere assicurata piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile, degli affari legali dell'ente, trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta; è il contratto di lavoro che deve garantire autonomia ed indipendenza; la responsabilità dell'ufficio deve essere affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale; sottoposizione al potere disciplinare dell'Ordine”* (art. 21 della Legge n. 247/2012).

Da ciò si evince come tali professionisti, per la stessa natura dell'attività espletata, debbano necessariamente essere scollegati dalle

qualifiche e dalle categorie amministrative riconducibili ai pubblici dipendenti e confluire, dunque, in un'Area di contrattazione separata (in conformità al disposto di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001), così come previsto per gli avvocati degli enti pubblici non economici, quali appunto l'INAIL. Tali figure, per la tipologia di attività svolta e la modalità dell'espletamento delle proprie mansioni, sono equiparabili ai dirigenti.

Ed invero, come correttamente osservato dall'Avv. Lisi in sede di controdeduzioni dallo stesso inviate in riscontro alla delibera del 5 febbraio 2019, l'attività di avvocato interno presso l'INAIL non comporta la sola attività di assistenza e difesa in giudizio, oltretutto la costante consulenza stragiudiziale, ma ad essa sono da ricondurre anche apposite funzioni di coordinamento e di indirizzo del personale amministrativo, al pari, dunque, di un vero e proprio dirigente. Per tali figure non è previsto un lavoro "ad orario", potendo essere chiamati a prestare la propria attività professionale anche al di fuori dell'orario di lavoro stabilito per il personale amministrativo; per tale ragione, dette figure non sono dotate di badge, ma si devono limitare ad attestare la presenza giornaliera.

Pertanto, gli avvocati dell'INAIL non sono tenuti a svolgere la propria attività professionale unicamente presso l'ufficio di riferimento, essendo spesso chiamati a presenziare in udienze o riunioni fuori sede, senza per ciò dover giustificare l'assenza, né precisare l'orario lavorativo osservato ed, in via consequenziale, senza aver diritto al pagamento degli straordinari. Pertanto, tali figure sono più facilmente equiparabili alla qualifica dirigenziale piuttosto che a quella di

funzionario; si tratta di una speciale tipologia di dirigenza, spesso qualificata nel tempo dalla dottrina, come "dirigenza tecnica".

E', dunque, ampiamente condivisibile quanto osservato dall'avv. Lisi con le controdeduzioni del 17 febbraio 2019, con le quali il ricorrente ha precisato come *"per quanto riguarda il sottoscritto lo stesso è stato assunto dall'INAIL nel 1982, quando gli avvocati erano inquadrati in un ruolo speciale, distinto da quello amministrativo. Erano quindi espressamente dei dirigenti tecnici, da cui dipendevano gli uffici avvocature che all'epoca erano solo a livello regionale e centrale; da essi quindi dipendeva il personale amministrativo addetto alle avvocature ed i beni strumentali necessari al loro funzionamento.*

In seguito alla ristrutturazione dell'ente, dal 1996, come correttamente ha precisato l'Istituto, si è avuta la soppressione dei ruoli professionali e l'inquadramento degli avvocati come dirigenti.

Inoltre, per quanto riguarda il sottoscritto si precisa che lo stesso, dal luglio 2001 è stato nominato coordinatore dell'Avvocatura Regionale Abruzzo e dal novembre dello stesso anno coordinatore dell'Avvocatura Regionale Lazio".

Posto, dunque, quanto chiarito dall'INAIL con la nota del 21 gennaio 2019, quanto sancito dalla su richiamata normativa di riferimento (ben nota al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria) e considerato quanto argomentato dal ricorrente in sede di controdeduzioni, non si comprende la ragione per la quale controparte, operando una peculiare ed errata rettifica del punteggio attribuibile ai titoli del ricorrente, abbia ridotto il punteggio da 37,25 punti originariamente riconosciuti a soli 12,00 punti, ritenendo – erroneamente - opportuno non considerare all'Avv. Lisi l'attività dirigenziale prestata presso l'INAIL né a far data

dal 1982 (come correttamente effettuato invece in esito alla prima istruttoria posta in essere dalla Commissione, con consequenziale attribuzione del punteggio di 37,25 punti), né dal 1996 (data in cui, come su esposto, gli avvocati interni sono stati espressamente riconosciuti come dirigenti dalla stessa contrattazione collettiva), né dal 2001 (data in cui, come chiarito dallo stesso ricorrente, quest'ultimo ha svolto l'attività di coordinatore).

Ulteriori erroneità riferite alla non corretta istruttoria operata dalla Commissione emergono, in tutta evidenza, se si considera che, in sede di rettifica, parte resistente ha ritenuto opportuno non riconoscere al ricorrente non soltanto l'attività dirigenziale, ma neppure l'attività prestata – per 34 anni – come avvocato iscritto all'albo (sezione speciale degli avvocati dipendenti).

Pertanto, del tutto incomprensibilmente, il ricorrente si è visto illegittimamente negare il diritto ad essere collocato, nell'ambito della graduatoria definitiva, tra i vincitori della procedura concorsuale, conseguendo l'errato ed ingiusto punteggio di soli 12,00 punti, dei quali parte resistente non fornisce opportuna specificazione.

I.d) Preme difatti evidenziare, l'erroneità del punteggio riconosciuto all'Avv. Lisi in esito al procedimento di rettifica del punteggio relativo ai titoli dallo stesso posseduti, su di un duplice profilo.

Da un lato, preme evidenziare l'erroneità dei criteri utilizzati dalla Commissione per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli posseduti dai candidati, in quanto parte resistente ha utilizzato una tabella denominata *"tabella riepilogativa dei punteggi, criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni Tributarie"* – *Tabella E*", la quale riporta dei punteggi diversi rispetto

alla TABELLA E allegata al D.Lgs. n. 545 del 1992, cui la *lex specialis* effettua espresso rimando (cfr art. 6 del bando di concorso).

Dall'altro lato, si pone in luce l'erroneità dell'operato della Commissione nella parte in cui ha riconosciuto all'avv. Lisi soli 12,00 punti.

Ed invero, al di là dei criteri di valutazione dei titoli che si intenda applicare (vale a dire la TABELLA E allegata al D.Lgs. n. 545/1992 ovvero la TABELLA E pubblicata tra gli atti della procedura concorsuale), qualora la Commissione esaminatrice avesse correttamente operato, riconoscendo anche solo parzialmente la natura dirigenziale dell'attività prestata dall'Avv. Lisi come avvocato interno dell'Inail, al ricorrente sarebbe stato riconosciuto un punteggio ben superiore ai 12,00 punti indicati con la delibera del 5 febbraio 2019, collocandosi, in ogni caso, tra i vincitori nell'ambito della graduatoria definitiva approvata con delibera del 19 febbraio 2019.

Difatti, l'ultimo candidato collocato in posizione utile ha conseguito il punteggio di 27,00 punti.

Qualora al ricorrente fossero stati correttamente applicati i punteggi indicati dalla normativa di riferimento, l'avvocato Lisi si sarebbe collocato certamente tra i vincitori; ciò sia applicando la TABELLA E allegata al D.Lgs. n. 545/1992, sia applicando la TABELLA E pubblicata tra gli atti della procedura concorsuale.

Ed invero, la normativa di riferimento di cui all'art. 6 della *lex specialis* prevede che, ai fini del riconoscimento del punteggio, si debbano attribuire ai titoli posseduti da ciascun candidato i punti indicati nello schema previsto dalla TABELLA E allegata al D.Lgs. n. 545/1992.

Ebbene, in base ai punteggi individuati da detta tabella, riconoscendo all'avv. Lisi la corretta valutazione del periodo dirigenziale ricompreso tra il 28 maggio 1982 ed il 31 ottobre 2016, oltre all'abilitazione per l'esercizio della professione forense e ai 5 anni di attività prestata alle dipendenze del Ministero del Tesoro (dal 20 aprile 1977 al 27 maggio 1982), avrebbe conseguito il punteggio di 46,25; tale punteggio emerge applicando la TABELLA E allegata al D.Lgs. n. 545/1992. Queste stesse voci, in applicazione della tabella E pubblicata sul sito internet del Consiglio avrebbe determinato il riconoscimento di punti 37,25, originariamente attribuiti al ricorrente.

Qualora il Consiglio avesse riconosciuto, invece, all'avv. Lisi la corretta valutazione del periodo dirigenziale ricompreso tra l'11 ottobre 1996 ed il 31 ottobre 2016, oltre all'abilitazione per l'esercizio della professione forense, ai 5 anni di attività prestata alle dipendenze del Ministero del Tesoro (dal 20 aprile 1977 al 27 maggio 1982) e di avvocato iscritto all'albo (dal 28 maggio 1982 al 10 ottobre 1996), avrebbe conseguito il punteggio di 37,75; tale punteggio emerge applicando la TABELLA E allegata al D.Lgs. n. 545/1992. Queste stesse voci, in applicazione della tabella E pubblicata sul sito internet del Consiglio avrebbe determinato il riconoscimento di punti 30,25.

Ed ancora, riconoscendo all'avv. Lisi la corretta valutazione, anche solo riferita al periodo dirigenziale ricompreso tra il mese di luglio 2001 ed il 31 ottobre 2016 (periodo in cui gli sono state affidate anche mansioni di coordinamento dell'Avvocatura Abruzzo e Lazio), oltre all'abilitazione per l'esercizio della professione forense, ai 5 anni di attività prestata alle dipendenze del Ministero del Tesoro (dal 20 aprile 1977 al 27 maggio 1982) e ai 19 anni come avvocato iscritto all'albo

(dal 28 maggio 1982 al 1 luglio 2001), avrebbe conseguito il punteggio di 36,50; tale punteggio emerge applicando la TABELLA E allegata al D.Lgs. n. 545/1992. Queste stesse voci, in applicazione della tabella E pubblicata sul sito internet del Consiglio avrebbe determinato il riconoscimento di punti 27,75.

Da quanto sin qui evidenziato appare manifesta l'illogicità e l'erroneità dei soli 12,00 punti riconosciuti ai titoli posseduti dall'Avv. Lisi, al quale è stata ingiustamente negata la possibilità di collocarsi tra i soggetti vincitori.

Ne' controparte potrebbe richiamare a supporto delle proprie argomentazioni il punto 4 del documento recante *"Analisi dei Criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016"* (estratto dal verbale del 23 maggio 2017 della Commissione esaminatrice Bando 6/2016), ai sensi del quale: *"l'attività svolta dagli avvocati dell'INPS, dell'Inail o delle Avvocatura Municipali viene considerata "attività alle dipendenze della P.A.";* tale chiarimento fornito dalla Commissione non può di certo essere interpretato nel senso di intendere l'avvocato interno dell'INAIL come un mero funzionario amministrativo, per tutte le ragioni sin qui evidenziate.

Si impugna e contesta sin d'ora un'eventuale interpretazione contraria.

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento, sviamento, illogicità ed ingiustizia manifeste, carenza di istruttoria, contraddittorietà.

Le numerose illegittimità dei provvedimenti in epigrafe sembrano poi aggravarsi se si considera l'inammissibile disparità di trattamento operata dalla Commissione esaminatrice con riguardo alla valutazione di posizioni evidentemente analoghe a quella del ricorrente, ma con riferimento alle quali il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha inteso operare una differente valutazione dei titoli.

Il riferimento è alle domande presentate (e conosciute dal ricorrente in sede di accesso agli atti del 5 aprile 2019) da altri candidati ed, in particolare, dall'Avv. Giuseppe Vella.

Ed invero, all'Avv. Giuseppe Vella, attualmente collocato alla posizione n. 103 della graduatoria definitiva approvata con la Delibera del 19 febbraio 2019, la Commissione esaminatrice ha riconosciuto il punteggio di 38,87 punti, a fronte di un'esperienza professionale analoga a quella dell'Avv. Lisi.

Più precisamente, in base a quanto si evince dalla domanda di partecipazione presentata dal controinteressato, l'Avv. Vella è stato iscritto presso gli ordini degli avvocati e procuratori legali di Agrigento, Torino e Caltanissetta dal 26 febbraio 1979 sino al 24 marzo 1985, nonché presso l'Ordine degli avvocati di Caltanissetta (iscrizione n. 413 del 25 marzo 1985) a far data dal 25 marzo 1985 al 23 febbraio 2015.

Contemporaneamente, da quanto si evince dalla domanda di partecipazione al concorso, l'Avv. Giuseppe Vella ha prestato la propria attività lavorativa presso l'INAIL, dapprima, presso la Sede Provinciale di Trapani, con qualifica inferiore a primo dirigente dal 15 giugno 1974 al 15 gennaio 1980 e, successivamente, con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore presso le Direzioni Regionali di

Torino, di Palermo e presso l'Avvocatura Generale con X qualifica professionale – legale a far data dal 16 gennaio 1980 e sino al 31 gennaio 2015. Al di là dell'interpretazione fornita dall'interessato (che analogamente a quanto dichiarato dall'Avv. Lisi ha correttamente ritenuto il proprio ruolo equiparato alla qualifica dirigenziale), dallo stato matricolare reso dall'INAIL con riferimento alla posizione dell'avv. Vella si evince però che, il controinteressato, originariamente assunto presso l'INAIL con la prima qualifica del ruolo professionale di procuratore di 2° classe, ha assunto funzioni di coordinamento all'interno dell'Avvocatura distrettuale con decorrenza dal 14 aprile 2003, sino all'avvenuta cessazione dell'incarico per raggiunti limiti di età (vale a dire sino alla data del 31 gennaio 2015).

Già ad una prima lettura emerge, in tutta evidenza, la forte analogia della posizione lavorativa dell'Avv. Vella rispetto a quella del ricorrente; ciò che non si spiega, però, è la manifesta disparità di trattamento tra i due candidati, operata dalla Commissione in sede di valutazione dei titoli.

Pertanto, anche sotto il profilo della disparità di trattamento, emergono l'illogicità e l'ingiustizia manifeste che connotano il contegno assunto dalla parte resistente e l'evidente illegittimità degli atti in questa sede impugnati, dei quali si chiede il necessario annullamento.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Si chiede che, in via d'urgenza, sia sospesa l'esecutività dei provvedimenti gravati.

Il *fumus boni iuris* è interamente affidato all'evidente fondatezza dei motivi di ricorso.

Il pregiudizio che subisce il ricorrente dai provvedimenti contestati con il presente ricorso è gravissimo. Difatti, come detto, all'Avv. Giuseppe Lisi è stato illegittimamente negato il riconoscimento del punteggio di 37,25 originariamente riconosciuto, utile al fine di collocare il ricorrente tra i vincitori del concorso in questione. Sembra, dunque, evidente la portata lesiva dei provvedimenti impugnati ed il gravissimo pregiudizio che subirebbe l'avv. Lisi dall'eventuale mancata sospensione cautelare degli stessi, anche solo nei limiti dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Difatti, il ricorrente è stato illegittimamente privato della sua posizione di vincitore della procedura indetta con Bando n. 6/2016 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; il danno dallo stesso subito risulta, pertanto, manifesto ed assume connotati di gravità ancora maggiori se si considera che è presumibile che i soggetti dichiarati vincitori con la delibera del 19 febbraio 2019, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva, verranno assunti in tempi piuttosto celeri, poste le numerose vacanze in organico.

Ne consegue che la mancata sospensione cautelare dei provvedimenti gravati cagionerebbe un grave ed irreparabile pregiudizio all'avv. Giuseppe Lisi, nell'ipotesi in cui Codesto TAR, in accoglimento del presente ricorso, annullasse la graduatoria definitiva approvata in data 19 febbraio 2019 solo in esito al presente giudizio, momento in cui saranno già stati presumibilmente assunti i vincitori. Ne consegue la logica previsione che, in un'ipotesi di tal tipo, si verificherebbero delle condizioni che comprometterebbero in modo grave ed irreparabile non solo la posizione del ricorrente, ma anche quella dei concorrenti erroneamente dichiarati vincitori nell'ambito della procedura in

questione. Una siffatta lesione non potrebbe trovare riparazione neppure in seguito ad un risarcimento del danno in forma specifica. Soltanto l'opportuna tempestiva sospensione cautelare degli atti impugnati può consentire al ricorrente di preservare la propria legittima aspettativa a non veder gravemente lesi interessi e posizioni giuridiche personalissime e inalienabili presidiate a livello costituzionale e che sarebbero seriamente compromessi in ipotesi di denegato rigetto della presente istanza cautelare.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Il ricorrente chiede che il Collegio giudicante ordini alla parte resistente di depositare tutti gli atti dai quali si evincono le ragioni poste a fondamento della decisione di attribuire all'avv. Lisi solamente 12,00 punti, con specificazione di ogni singola voce di punteggio.

Si chiede inoltre di voler ordinare al Consiglio resistente di depositare tutti gli atti dai quali si evinca la valutazione dei titoli posseduti da tutti i candidati utilmente collocati tra i vincitori nella graduatoria definitiva del 19 febbraio 2019, ivi comprese le domande di partecipazione al concorso ed i verbali di valutazione dei singoli titoli, dai quali si evinca l'attribuzione dei relativi punteggi.

La conoscenza di tali atti, infatti, si rende necessaria ai fini di una completa ed esaustiva disamina giurisdizionale della vicenda in questione.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

A MEZZO PUBBLICI PROCLAMI

Con il presente ricorso, notificato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Commissione Esaminatrice presso il

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Dott.ri Alessandro Riccio, Francesco Ferro e Giuseppe Vella, dandone notificazione anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Avv. Giuseppe Lisi, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti amministrativi in epigrafe. Posto che, l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare inciderebbe anche sulle posizioni degli altri soggetti collocati tra i vincitori all'interno della graduatoria approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 19 febbraio 2019 e considerato il numero di tali soggetti (n. 453), nonché l'impossibilità di conoscere tutti i relativi indirizzi di residenza, laddove Codesto TAR ritenesse necessaria l'integrazione del contraddittorio, si presenta sin d'ora l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, anche *inaudita altera parte*.

Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, si insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa sospensione cautelare, anche solo nei limiti dell'art. 55, comma 10, c.p.a., annullare i provvedimenti in epigrafe, nella parte in cui dispongono la rettifica del punteggio di 37,25 originariamente riconosciuto all'Avv. Lisi ed attualmente ridotto a soli 12 punti, con conseguenziale esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale. In via subordinata, qualora si ritenesse illegittima (in quanto non conforme alla tabella E allegata al D.Lgs. n. 545/1992) la TABELLA E

pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, si chiede sin d'ora di voler ordinare l'annullamento dell'intera procedura di concorso, con conseguenziale ripetizione della valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, competenze ed onorari in favore del Prof. Avv. Gennaro Terracciano, che si dichiara antistatario.

Roma, 16 aprile 2019

Prof. avv. Gennaro Terracciano

Avv. Mariacristina Angelucci

Ai fini delle norme sul contributo unificato, si dichiara che la controversia, di valore indeterminato, sconta il contributo unificato di € 650,00.

Roma, 16 aprile 2019

Prof. avv. Gennaro Terracciano

Avv. Mariacristina Angelucci

I SOTTOSCRITTI DIFENSORI DICHIARANO
CHE LA PRESENTE COPIA ANALOGICA E'
CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
DAL QUALE E' ESTRATTA.

ROMA, 16.04.2019

Mariacristina Angelucci

Gennaro Terracciano

Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo n. 101 - 00187 - ROMA
Tel. 06.92939238 - Fax 06.56563579
e-mail: segreteria@aaa-avvocati.it

PROCURA AD LITEM

Prof. avv. Gennaro Terracciano
Avv. Mariacristina Angelucci

L'Avvocato Giuseppe Lisi, nato a Bari, il 16 marzo 1950, C.F. LSI GPP50C16A662V, residente in Roma, alla via Innocenzo XI, n. 44/E, Vi conferisce incarico a rappresentarlo e difenderlo nell'incardinando giudizio innanzi al TAR Lazio Roma, contro il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla via Solferini n. 15, rappresentato e difeso *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché contro la Commissione esaminatrice presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nominata con delibera del 28 novembre 2016, e nei confronti degli Avv. ti Giuseppe Vella e Alessandro Riccio, per l'impugnazione, previa sospensione dell'efficacia, della Delibera n. 243/2019/IV del 19 febbraio 2019, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha disposto la rettifica del punteggio attribuito all'Avv. Lisi, approvando la graduatoria definitiva, nell'ambito della quale il ricorrente non risulta più collocato tra i vincitori; della Delibera n. 161 del 5 febbraio 2019, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha avviato il procedimento di rettifica del punteggio attribuito all'Avv. Lisi e della relativa nota prot. n. 0001989 del 6 febbraio 2019 con la quale è stata comunicata al ricorrente la Delibera 161/2019 medesima; del verbale n. 39 del 4 febbraio 2019, con il quale la Commissione ha riesaminato la posizione ed i punteggi attribuiti al ricorrente, riducendo il punteggio originariamente riconosciuto di punti 10; del punto 4 dell' "Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016" approvati dalla Commissione esaminatrice con verbale del 23 maggio 2017, oltreché di tutti gli atti e/o provvedimenti a questi connessi e comunque prodromici e/o consequenziali, conferendoVi ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di presentare istanze, memorie difensive e documenti, motivi aggiunti, domande riconvenzionali o incidentali, rinunciare agli atti ed accettare analoghe rinunzie, senza bisogno di conferma o ratifica, transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, eleggere domicilio presso altri avvocati.

Vi autorizza, inoltre, a farVi sostituire da altri avvocati o nominarne altri con pari poteri, ritenendo fin da ora per rato e valido il Vostro operato, nonché quello degli avvocati da Voi designati quali Vostri sostituti.

Vi autorizza, altresì, ai sensi del T.U. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento agli articoli 13 e 23, nonché ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 ad utilizzare i dati personali a Voi riferiti per la difesa inerente il presente giudizio, a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferitoVi ed al perseguimento delle finalità di cui alla procura, a comunicare ai Vostri colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti pertinenti all'incarico conferito e alle attività inerenti il rapporto professionale instaurato.

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto esplicite ed analitiche informazioni dal Prof. avv. Gennaro Terracciano e dall'Avv. Mariacristina Angelucci in ordine agli estremi della polizza assicurativa contro i rischi professionali contratta.

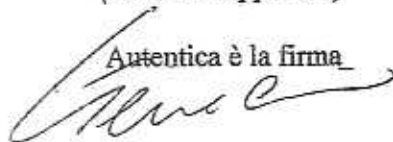
Elegge domicilio presso lo studio legale del prof. avv. Gennaro Terracciano, in Roma, alla Piazza San Bernardo, n. 101 - 00187 -

Roma, 16.04.2019.....


.....

(Avv. Giuseppe Lisi)

Autentica è la firma



Notifica a mezzo del servizio postale

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Cron. N.ro: 27/2019

Io sottoscritto prof. avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n.1587 del 05 ottobre 2006, per conto dell'Avv. **Giuseppe Lisi** ho notificato il suesteso ricorso a:

- 1- **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede in Roma alla via Solferino n. 15 - C.A.P. 00185 - a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78771374345-0, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 27/2019/A

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



- 2- **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla via dei Portoghesi 12 - C.A.P. 00186 - a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78771374346-1, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 27/2019/B

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



- 3- **Commissione Esaminatrice presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**, in persona del Presidente e rappresentante legale *pro tempore*, presso la sede del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in Roma, alla via Solferino n. 15 - C.A.P. 00185- a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78771374347-2, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 27/2019/C

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



- 4- **Commissione Esaminatrice presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**, in persona del Presidente e rappresentante legale *pro tempore*, presso l'**Avvocatura Generale dello Stato**, in Roma, alla via dei Portoghesi 12 – C.A.P. 00186 - a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78771374348-3, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 27/2019/D

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



- 5- **Dott. Francesco Ferro**, residente in Frattamaggiore (NA), al corso Durante, n. 84 – C.A.P. 80027 - a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n.78771374349-5, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 27/2019/E

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



- 6- **Avv. Giuseppe Vella**, residente in Caltanissetta (CL), alla via Guido Faletta, n. 8 – C.A.P. 93100 - a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78771374350-7, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 27/2019/F

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



- 7- **Alessandro Riccio**, residente in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 34 – C.A.P. 00197 - a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78771374351-8, spedita dall'Ufficio postale di Roma alla nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 27/2019/G

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



- 8- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede in Roma, alla via XX settembre n. 97 - C.A.P. 00185- a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78771374352-9, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 27/2019/H

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



- 9- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla via dei Portoghesi 12 - C.A.P. 00186 - a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78771374353-0, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 27/2019/I

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



- 10- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede in Roma, alla Piazza Colonna n. 370 - C.A.P. 00187 - a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78771374354-1, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 27/2019/L

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale

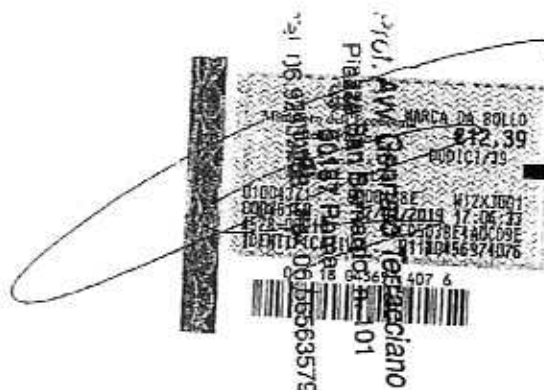


11- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla via dei Portoghesi 12 – C.A.P. 00186 - a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. n. 78771374355-2, spedita dall'Ufficio postale di Roma nella data della vidimazione postale apposta in calce alla presente relata di notifica

Cron. N.ro: 27/2019/M

prof.avv. Gennaro Terracciano

Vidimazione Postale



27/2019/A

Posteitaliane

Mod. 2245 - MOD. 2245A - Ed. 1/17 - ESTERNA - S. 111

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 2245)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

M I T T E N T E	DESTINATARIO		
	VIA - PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	MITTENTE Prof. Avv. Gennaro Terracciano		
	VIA - PIAZZA	Piazza San Bernardo, n. 101	N° CIV.
		00187 Roma	PROV.
	C.A.P.	Tel. 06.92339239 - Fax 06.56563579	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Bollo
(obbligatorio manuale)

TASSE

27/2019/B

Posteitaliane

Mod. 2245 - MOD. 2245A - Ed. 1/17 - ESTERNA - S. 111

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 2245)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

M I T T E N T E	DESTINATARIO		
	VIA - PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	MITTENTE Prof. Avv. Gennaro Terracciano		
	VIA - PIAZZA	Piazza San Bernardo, n. 101	N° CIV.
		00187 Roma	PROV.
	C.A.P.	Tel. 06.92339239 - Fax 06.56563579	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

27/2019/C

Posteitaliane

Mod. 23L - 2009/2010 - Ed. 1/11 - 02/2010/001 - 01/11

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (pioggia ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	N° CIV.
	PROV.		
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	N° CIV.
	PROV.		

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Sella
(accettazione manuale)

TASSE

27/2019/O

Posteitaliane

Mod. 23L - 2009/2010 - Ed. 1/11 - 02/2010/001 - 01/11

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (pioggia ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	N° CIV.
	PROV.		
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	N° CIV.
	PROV.		

Prof. Avv. Gennaro Terracciano
Piazza San Bernardo, n. 101
00187 Roma
Tel. 06.52938238 - Fax 06.56563579

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

27/2018/E

Posteitaliane

Mod. 27 AG - MOD. 2018 - Ed. 1/17 - EPT/25/2017 - SL 11

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	N° CIV.		
MITTENTE	Prof. Avv. Gennaro Terracciano		
	Piazza San Bernardo, n. 101		
	VIA / PIAZZA 00187 Roma		
	C.A.P. Tel. 06.92939238 - Fax 06.56563579		
			PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Bollo
(secrezione mancata)

TASSE

27/2018/F

Posteitaliane

Mod. 27 AG - MOD. 2018 - Ed. 1/17 - EPT/25/2017 - SL 11

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	N° CIV.		
MITTENTE	Prof. Avv. Gennaro Terracciano		
	Piazza San Bernardo, n. 101		
	VIA / PIAZZA 00187 Roma		
	C.A.P. Tel. 06.92939238 - Fax 06.56563579		
			PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

27/2018/G

Posteitaliane

Mod. 22/12 - MOD. 22/12 - EL. 1/17 - SPEDIZIONE - S. 1/1

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 22L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	Prof. Avv. Gennaro Terracciano		
MITTENTE	MITTENTE	Piazza San Bernardo, n. 101	
	VIA / PIAZZA	00187 Roma	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	Tel. 06.52939238 - Fax 06.56563579		

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Bollo
Accettazione manuale

TASSE

27/2018/H

Posteitaliane

Mod. 22/12 - MOD. 22/12 - EL. 1/17 - SPEDIZIONE - S. 1/1

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 22L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	Prof. Avv. Gennaro Terracciano		
MITTENTE	MITTENTE	Piazza San Bernardo, n. 101	
	VIA / PIAZZA	00187 Roma	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	Tel. 06.52939238 - Fax 06.56563579		

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Bollo
Accettazione manuale

TASSE

27/2019/I

Posteitaliane

Mod. 2270 - SCOPERTA - Ed. 107 - SPEDIZIONE - S. (1)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ad avviso di ricevimento Mod. 221)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	MITTENTE <i>Prof. Avv. Gennaro Terracciano</i>		
VIA / PIAZZA		Piazza San Bernardo, n. 101	
C.A.P.		00187 Roma	
Tel. 06.92939238 - Fax 06.56563579		PROV.	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Bollo
(accettazione mancata)

TASSE

27/2019/L

Posteitaliane

Mod. 2270 - SCOPERTA - Ed. 107 - SPEDIZIONE - S. (1)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ad avviso di ricevimento Mod. 221)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
	MITTENTE <i>Prof. Avv. Gennaro Terracciano</i>		
VIA / PIAZZA		Piazza San Bernardo, n. 101	
C.A.P.		00187 Roma	
Tel. 06.92939238 - Fax 06.56563579		PROV.	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Bollo
(accettazione mancata)

TASSE

27/2019/M

Posteitaliane

Mod. 22/2 - MOD. 22/2A - Ed. 1/07 - BOUTA/2004 - 01 [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)
È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

M I T T E N T E	DESTINATARIO		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
M I T T E N T E	MITTENTE		
	Prof. Avv. Gennaro Terracciano		
	Piazza San Bernardo, n. 101		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
C.A.P.		COMUNE	PROV.
Tel. 06.92999238 - Fax 06.59563579			

Per ulteriori informazioni consultare la Carte dei Servizi disponibile su www.poste.it

7500
Incollo a cura del mittente

TASSE